

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 799

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici FABJ RAMOUS e TEDESCO TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1992

Abrogazione dell'articolo 274 del codice civile (condizioni di ammissibilità dell'azione per il riconoscimento della paternità e della maternità naturale) e previsione normativa

ONOREVOLI SENATORI.- L'articolo 274 del codice civile nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla «Riforma del diritto di famiglia» è superato.

La prescrizione normativa che vuole venga sottoposta al giudice camerale «la valutazione, delle specifiche circostanze che fanno apparire fondata l'azione» costringe il ricorrente a espletare la prova di cui si potrebbe valere nella successiva fase di merito. Nella pratica processuale, si instaura così un doppione, posto che «l'inchiesta sommaria» si identifica quasi sempre (se non sempre) nella prova per testi, minutamente articolata dal ricorrente a supporto della domanda, e in quella - altrettanto minuziosa - del convenuto, per contrastarla. Con buona pace della caratteristica della «segretezza», che il legislatore del 1975 ha ribadito essere momento fondamentale di tutela degli interessi del convenuto.

L'abrogazione dell'articolo 274 del codice civile si impone per vari motivi:

1) perchè il giudizio (pre-giudizio) si fonda sulla «necessità di preservare il solo convenuto rispetto ad azioni spericolate», mentre analoga tutela, non è prevista nelle ipotesi dell'articolo 233 e seguenti del codice civile benchè le conseguenze dell'azione del disconoscimento della paternità producano effetti di identica, se non maggiore gravità, il che costituisce una violazione di norme costituzionali;

2) perchè la «cautela» dell'articolo 274 del codice civile pur non costituendo un limite processuale vero e proprio, confligge tuttavia col principio della libertà dell'azione ed è una limitazione al libero e pieno esercizio del diritto costituzionalmente garantito a chiunque, di agire in giudizio per i propri diritti, nel rispetto della conflittualità con altri diritti di meritevole tutela;

3) perchè, comunque, lo svolgimento in due gradi del giudizio oggi non ha più senso, perchè la metodica di acquisizione della prova sull'ammissibilità dell'azione è offerta dall'esperimento scientifico sulla compatibilità, o meno, del sangue tra i soggetti interessati, cui il giudice può ricorrere, acquisendo contestualmente la prova non solo dell'ammissibilità, ma della fondatezza dell'azione;

4) perchè è interesse delle parti, ma anche della collettività, eliminare processi di lunga durata e notevole costo, quando è tecnicamente possibile risolvere una materia delicata col massimo della celerità, senza bisogno di costringere l'attore a riformulare nella fase di merito, le prove processualmente previste per superare il giudizio preliminare;

5) perchè la fase camerale ha comunque una propria autonomia, sia pure di carattere sommario e provvisorio, solo per quanto attiene la fondatezza nel merito della domanda, ma ha portata decisoria rispetto ai presupposti processuali e ad ogni altra questione strettamente collegata «all'ammissibilità» per cui, divenuto esecutivo il decreto, preclude la possibilità di sostenere successivamente la decadenza dell'istante dall'azione, data l'incontestabilità del provvedimento dichiarativo della sua ammissibilità (Cassazione civile, 5 maggio 1983, n. 3078) consentendo così che il provvedimento deliberativo pronunciato dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 274 del codice civile abbia carattere definitivo, non soltanto sulle questioni riguardanti l'attendibilità delle specifiche «circostanze» poste a fondamento dell'azione, ma anche in ordine all'affermazione del presupposto processuale sulla competenza;

6) perchè, comunque, il procedimento ex articolo 274 del codice civile lascia alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«discrezionalità» del giudice la valutazione «delle specifiche circostanze» anziché consentire che la decisione sia supportata da una prova assolutamente certa ed acquisibile subito, quale è l'esperimento ematologico sugli interessati.

Proprio partendo dall'attuale presupposto processuale (ammissione all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale ogniqualvolta concorrono circostanze specifiche tali da farla ritenere giustificata) sappiamo che la dichiarazione del ricorrente di volersi sottoporre alla prova della compatibilità del sangue con il genitore dal quale intende essere riconosciuto, dovrebbe considerarsi di per sé sufficiente (come del resto la stessa Cassazione ha rilevato) dimostrazione dell'ammissibilità dell'azione.

Perché dunque mantenere due fasi di uno stesso giudizio (al di là delle sopraccennate motivazioni) se le parti convenute non si sottraggono alle indagini ematiche, quando anche la dottrina più avanzata pone seri dubbi sulla costituzionalità di un giudizio preliminare di delibazione della domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale?

Cosa si propone. Proprio la modifica del primo comma dell'articolo 274 del codice civile, operata dalla legge di riforma del 1975 sottolinea l'esigenza della specificità degli elementi di valutazione e la necessità di circostanze concrete (non meri indizi) che facciano apparire giustificata l'azione;

ma non si è modificata la natura sommaria e provvisoria della preliminare delibazione prevista nell'articolo in questione.

Per l'acquisizione di elementi, forniti di alto valore probatorio, il giudice può procedere alla nomina del consulente tecnico d'ufficio e, nel rispetto del contraddittorio, fissare un termine alle parti per nominare i consulenti.

Se le indagini peritali forniscono la prova secondo i vigenti sistemi di rilevazione della compatibilità del sangue tra gli interessati, la residua fase istruttoria diventa estremamente celere e si può, pur mantenendo il rito camerale, decidere contemporaneamente sia sulla fondatezza dell'azione, che sulle obbligazioni di carattere economico che scaturiscono dalla dichiarazione di paternità o maternità naturale.

Qualora le parti convenute non aderiscano *ante omnia* alle indagini ematiche, il tribunale procederà a normale istruzione del processo, ma il diniego delle parti convenute a sottoporsi a indagini sulla compatibilità, o meno, del sangue secondo i normali sistemi di rilevazione, potrà essere considerata prova della paternità o maternità naturale se non in contrasto con altri elementi e con le informazioni del caso che si potranno assumere, anche tramite la polizia tributaria per le questioni economiche collegate alla domanda principale. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva nella parte che decide sulle obbligazioni pecuniarie a carico del genitore naturale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Abrogazione - Forma della domanda)

1. L'articolo 274 del codice civile è abrogato.

2. La domanda per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale si propone con ricorso (e con le modalità previste per i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone) al tribunale del luogo in cui ha la residenza il figlio naturale e deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e i documenti che si offrono in comunicazione.

Art. 2.

(Comparizione personale delle parti)

1. Il ricorso di cui all'articolo 1 è depositato nella cancelleria del tribunale competente e il presidente fissa con decreto, entro quindici giorni dal deposito, il giorno della comparizione delle parti avanti a sè e il termine per la modificazione del ricorso e del decreto.

Art. 3.

*(Tentativo di conciliazione
e provvedimento del presidente)*

1. Il presidente sente le parti e, in caso di mancata opposizione dei convenuti sulla domanda di esperimento tecnico scientifico sulla compatibilità del sangue secondo gli usuali metodi di rilevazione, nomina il consulente tecnico d'ufficio e fissa entro venti giorni l'udienza per il giuramento dei periti di parte.

Art. 4.

(Consulenza tecnica)

1. Se l'esperimento tecnico sulla compatibilità del sangue, alla luce dei normali sistemi di calcolo e rilevazione, dà esito positivo, la cancelleria entro otto giorni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio ne dà avviso alle parti, che hanno la facoltà di depositare memoria e documenti entro i successivi venti giorni. Indi il tribunale decide entro trenta giorni.

Art. 5.

(Eventuali attività istruttorie successive)

1. Se le parti convenute non dichiarano, all'udienza avanti al presidente, la disponibilità a sottoporsi all'esperimento sulla compatibilità del sangue, il presidente nomina il giudice istruttore che procede a istruire il processo, raccogliendo le prove. Il rifiuto a sottoporsi a consulenza tecnica d'ufficio ematica da parte dei convenuti su domanda del ricorrente, sarà considerato prova positiva per il ricorrente, se accomunato da elementi probanti di notevole grado di efficacia o da compiuti indizi che dimostrino il *fumus boni juris*.

Art. 6.

(Ordine di esibizione dei modelli fiscali)

1. Il giudice istruttore prima di decidere sulle questioni economiche attinenti il mantenimento, se richiesto, ordina alle parti di depositare i modelli fiscali, e può ordinare alla polizia tributaria di compiere accertamenti sugli obbligati.

Art. 7.

(Esecutività della sentenza di primo grado)

1. Pronunciando sulla domanda il tribunale ordina all'ufficio competente di aggiungere il cognome del genitore naturale a

quello che il figlio già porta. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva nella parte che decide sull'obbligazione al mantenimento ed è soggetta ai normali mezzi di impugnazione ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 74.